

N. [redacted] 2015 Reg. Sent.
Data del deposito [redacted] 2015

N. [redacted] 2014 R.G.N.R.
N. [redacted] 2013 R.G.

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Camp.
penale
Redatta scheda il _____

GIUDICE DI PACE DI ANCONA
SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ancona, in persona del Giudice Dr. Paola Corvatta, alla pubblica udienza del [redacted] 20145 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] nata a [redacted], residente a Ancona in [redacted]
difesa di fiducia dall'Avv. Michele Guerrieri;

- Libera presente -

PARTI OFFESI COSTITUITE PARTI CIVILI: [redacted] e [redacted], quali legali
rappresentanti della società [redacted] assistiti dall'Avv. [redacted]
[redacted] assente;

IMPUTATA

Del delitto p. e p. dall'art. 595 c.p. Perché con missiva indirizzata al geometra [redacted]
direttore dei lavori, e alla Ditta [redacted] con sede operativa in Ancona [redacted]
offendeva l'onore e il decoro di [redacted] asserendo che durante i lavori
eseguiti presso l'appartamento di sua proprietà sito in Ancona [redacted] si erano
appropriati di una luce di emergenza, di un sottopancia mobile bagno e di un profilo stipite porta
bagno; inoltre asseriva più volte che entrambi le pari offese erano incompetenti e privi di
professionalità.
Fatto accaduto in Ancona il [redacted] 2012.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero, Dott. Centini, ha chiesto la condanna alla pena di giustizia.
La parte civile non ha concluso.
La difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciarsi l'esimente, in subordine il
minimo della pena, le attenuanti e i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con atto del PM in sede veniva disposta la citazione a giudizio dell'imputata per l'udienza del
[redacted] 2014 per rispondere del reato di cui in rubrica.
Veniva ammessa la costituzione di parte civile, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano
ammesse le prove richieste dalle parti.
Si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi [redacted], [redacted], parti
offese, [redacted], [redacted], con l'esame dell'imputata e con l'acquisizione della
documentazione prodotta.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale P.M. e difesa dell'imputata formulavano le rispettive conclusioni, come sopra indicate.
L'imputata va assolta perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p..
L'imputata aveva commissionato dei lavori di ristrutturazione del suo appartamento, che la ditta dei querelanti stava eseguendo.

In data [redacted] 2012 indirizzava alla Ditta [redacted] una raccomandata a.r., titolata "memoria difensiva" nella quale in maniera dettagliata esaminava i lavori iniziati il 28/5/2012, lamentando che non erano stati terminati, che non erano stati rispettati i tempi di consegna, che non erano stati eseguiti a regola d'arte, e contestando alla ditta di avere abbandonato i lavori, di avere rubato o comunque di essersi appropriati indebitamente alcuni beni. Nel caso manca l'elemento materiale del reato di diffamazione, e cioè la comunicazione con più persone, in quanto la lettera è stata inviata direttamente ai destinatari con lettera raccomandata, e il fatto che il contenuto possa essere venuto a conoscenza di altre persone non può ricondursi alla volontà dell'imputata di diffondere volontariamente il contenuto oltre i destinatari.

Quanto al contenuto della missiva, non si ritiene che si sia oltrepassato il limite della offesa dell'onore, del decoro e della reputazione dei querelanti, in quanto, considerati i difficili e conflittuali rapporti tra le parti, l'imputata ha criticato, pur aspramente l'operato degli stessi. Anche l'accusa di appropriazione di beni appare rientrare nel diritto di critica in base al quale, (Cassazione n. 45014 del 2012), "...possono ormai ritenersi definitivamente acquisiti in giurisprudenza, l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione delle idee, sancito dall'art. 21 Cost. ..dal concetto di critica esula il requisito dell'obiettività e della serenità, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, destinata sovente a tradursi nella manifestazione di un dissenso. Necessariamente, la critica si risolve nell'interpretazione soggettiva dei fatti ed è, pertanto, manifestazione di una lettura individuale degli accadimenti da cui trae origine. D'altronde, non può prescindere dal rilievo che nell'esercizio del diritto di critica è logicamente inserita un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario, che può eventualmente dar luogo ad una compressione del diritto alla reputazione della persona e che può articolarsi nell'espressione di valutazioni d'ordine eminentemente soggettivo".


Sulla base di tali considerazioni non si ritiene nemmeno che possa configurarsi il reato di ingiuria.
Si impone pertanto l'assoluzione con la formula indicata.

Visti gli articoli della rubrica, 530 cpv c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lei ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Ancona, [redacted] 2015

P.Q.M.

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Silvia Malatesta

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Paola Corvatta



Pervenuto dalla Procura Generale della Repubblica - Ancona
del [redacted] fito

IL CANCELLIERE
Dott. Mauro Bernacchia